

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1613 del 26/03/2026
Oggetto	FEPPA0852 - RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN VIA RAVEDA NEL NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE). ARTT. 27 e 28 DEL RR 41/2001 - RICHIEDENTE: GENAGRICOLA 1851 SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1674 del 24/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	LORENZO MARCHESINI

Questo giorno ventisei MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, LORENZO MARCHESINI, determina quanto segue.

AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: PROCEDIMENTO FEPPA0852

RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN VIA RAVEDA NEL NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE). ARTT. 27 e 28 DEL RR 41/2001
RICHIEDENTE: GENAGRICOLA 1851 SPA.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche)
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;

- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 “Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;

Richiamate:

- la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 546 del 20/01/2006, valida fino al 31/12/2005, con la quale è stata rilasciata alla Ditta Genagricola SpA (C.F. 00117120329) la concessione preferenziale per la derivazione di acqua sotterranea ad uso irriguo agricolo in Via Raveda nel Comune di Poggio Renatico (FE) mediante un pozzo distinto al foglio 7 mappale 55 del Catasto comunale, con portata massima

d'esercizio pari a 3 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile di 650 mc/anno (cod. FEPPA0852);

- la domanda di rinnovo della concessione FEPPA0852 presentata dalla Ditta Genagricola SpA e acquisita dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Po di Volano al prot. n. PG/06/1080311 in data 29/10/2006 entro i termini validi, e successive integrazioni del 13/02/2009;

- la domanda di cambio di titolarità della concessione FEPPA0852 presentata dalla Ditta Genagricola 1851 SpA (C.F. 01376540322) con sede legale in Via Trento 8 nel Comune di Trieste (TS), acquisita da ARPAE al prot. n. 97827.E del 13/06/2022;

Verificato che la domanda di rinnovo con cambio di titolarità della concessione preferenziale FEPPA0852 è da assoggettare a procedimento di concessione ordinaria;

Dato atto che:

- in data 27/10/2025 questo Servizio di ARPAE ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per l'acquisizione dei pareri necessari al rilascio della concessione delle seguenti Amministrazioni:

- Provincia di Ferrara;

- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

- i pareri della Provincia di Ferrara e del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che non si sono espressi nel merito, si intendono favorevoli ai sensi dell'art. 14bis, comma 4 della L 241/90 e s.m.i. essendo trascorsi 45 giorni dall'indizione della Conferenza di cui sopra;

- sul BURERT n. 274 del 5/11/2025, è stata pubblicata la domanda di rinnovo di concessione preferenziale in esame e nei termini previsti non sono pervenute osservazioni od opposizioni al riguardo;

Dato atto, inoltre, che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016 e che, secondo le disposizioni correnti, si applica anche ai rinnovi delle concessioni in essere;

Accertato che, ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la derivazione è stata valutata con il metodo ERA (Direttiva Derivazioni) e risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Rilevato sulla base della documentazione tecnica presentata dal richiedente che:

- il pozzo in esame, realizzato nell'anno 1967, viene utilizzato per trattamenti antiparassitari del fondo agricolo di proprietà della Ditta nel periodo marzo-agosto di ogni anno con una portata istantanea di 1,6 l/s per un volume massimo annuo di 650 mc;

- il pozzo ha profondità di 110 m ed intercetta il complesso acquifero A2-I, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio "Risorse Idriche Sotterranee della Provincia di Ferrara" (2007), che nella zona di interesse è costituito da corpi amalgamati di canale fluviale con spessori di 20-25 m;

Verificato che, la Ditta richiedente ha fornito la documentazione attestante la legittimità della domanda di cambio di titolarità (atto notarile con il quale viene costituita la Società Agricola Genagricola 1851 SpA e conferimento di ramo d'azienda di Genagricola SpA a favore della società di nuova costituzione Genagricola 1851 SpA);

Verificato inoltre che:

- i volumi idrici richiesti in concessione sono conformi ai criteri contenuti nella DGR 1415/2016 relativamente alla verifica di congruenza dei quantitativi richiesti in relazione all'uso effettuato;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa richiesta è riconducibile alla tipologia della lettera a) (irrigazione agricola) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato, inoltre, che la Ditta concessionaria ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

- in data 2/03/2026 € 198,35 come integrazione del deposito cauzionale versato dal precedente concessionario e € 14,55 quale canone per l'anno 2026;

- tutti i canoni relativi alle annualità pregresse;

Dato atto:

- della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR_TSUTG_Ingresso_0009773_20260217 in data 17/02/2026;

- della risposta da parte del Ministero degli Interni di data 17/02/2026 con la quale si comunica che a carico della ditta concessionaria non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

Ritenuto che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2035** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Per quanto precede

DETERMINA

- **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Genagricola 1851 SpA (C.F. 01376540322) con sede legale in Via Trento 8 nel Comune di Trieste (TS) il rinnovo con cambio di titolarità della concessione FEPPA0852 come di seguito descritta:

- prelievo mediante pozzo esistente della profondità di 110 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Poggio Renatico (FE), Via Raveda 5, censito al Foglio 7 mappale 55 del Catasto comunale, coordinate UTM RER X=695.192 Y=964.148, su terreno di proprietà del concessionario;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo
- portata massima di esercizio di **1,6 litri/sec.**
- volume massimo prelevabile pari a **650 mc/anno**;

- **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 2/03/2026, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

- **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2035**;

- **di dare atto** che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a **14,55 €**;

- **di dare atto che** è stato integrato il deposito cauzionale con la somma di **198,35 €** fino alla concorrenza di 250 €;

- **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;

- **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

- **di attestare** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

- **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

- **di dare atto** che il presente provvedimento:

a) è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

b) è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. R.E.R. n° 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

- **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

- **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Marchesini e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

- **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

per la Dirigente Responsabile dell'Area Demanio Idrico
Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli
l'Incaricato di Funzione dell'Unità Polo Specialistico
Demanio Idrico Acque - Aera Centro
Dott. Lorenzo Marchesini
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola in Via Raveda nel Comune di Poggio Renatico (FE) richiesta dalla Ditta Genagricola 1851 SpA (C.F. 01376540322), Codice procedimento: **FEPPA0852**.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima prelevabile dal pozzo: **1,6 l/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **650 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata per trattamenti antiparassitari nel fondo agricolo di proprietà.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il pozzo è ubicato in Via Raveda 5, nel Comune di Poggio Renatico (FE).

- coordinate catastali: foglio **7** mappale **55**;
- coordinate geografiche: UTM RER

Dati tecnici del pozzo

anno di perforazione	1967
profondità	110 m
diametro	100 mm
tratto filtrato	sconosciuto
tipo pompa	elettropompa sommersa
potenza pompa	3 kW
portata di esercizio	1,2 l/s

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2035** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno

qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

5.3 La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone annuale ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

5.4 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità 2026 è pari a **€ 14,55.**

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno e sul sito di ARPAE, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione versata a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad **€ 250,00.**

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivi di misurazione e comunicazione dei volumi prelevati

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, mediante il caricamento di apposita comunicazione sul portale concessioni online di Arpae all'url <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> seguendo le istruzioni indicate alla pagina:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demani-ali/domanda-online>

le cui indicazioni operative contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demani-ali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf>

Solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Ferrara, PEC: aoofoe@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acque, PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il concessionario è tenuto inoltre a:

mantenere in efficienza la strumentazione per la misura dei volumi prelevati (contatore);

consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;

comunicare l'eventuale sostituzione del contatore a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

In caso di variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro.

8.4 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenuta in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonato senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Ferrara la cessazione d'uso dell'opera di presa entro tre mesi dalla sua disattivazione al fine di provvedere alla dismissione definitiva del pozzo secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dell'opera di presa, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché che l'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione

del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.